

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles. 19 -02- 1998

SG(98) D/ 1509

96/2232

Signor Ministro,

ho l'onore di rimetterLe il testo di un parere motivato della Commissione, indirizzato alla Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 169. primo comma, del trattato CE, in relazione alla mancata trasposizione della direttiva 91/676/CEE.

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione.

Per la Commissione



Allegato: doc. C(1998) 259 def.

S.E.  
On. Lamberto DINI  
Ministro degli Affari esteri  
P.le Farnesina, 1

I - 00194 ROMA



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, **19 -02- 1998**

C(1998) 259 def.

PARERE MOTIVATO

indirizzato alla Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 169, primo comma, del trattato CE,  
in relazione alla mancata trasposizione della direttiva 91/676/CEE

-----

## PARERE MOTIVATO

indirizzato alla Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 169, primo comma, del trattato CE, in relazione alla mancata trasposizione della direttiva 91/676 CEE

La direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, riguardante la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, è stata notificata al governo italiano il 19 dicembre 1991.

L'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva prevede che gli Stati membri, in merito al periodo quadriennale decorrente dalla notifica della presente direttiva e ad ogni periodo quadriennale successivo, presentino alla Commissione una relazione contenente le informazioni specificate all'allegato V. Il paragrafo 2 prevede che una relazione ai sensi del presente articolo sia presentata alla Commissione entro sei mesi dalla fine del periodo cui si riferisce.

L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva prevede che, entro un periodo di due anni a decorrere dalla prima designazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, o di un anno dopo ogni nuova designazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, gli Stati membri, per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, fissino programmi d'azione per quanto riguarda le zone vulnerabili designate.

L'articolo 6 della direttiva prevede che, al fine di designare le zone vulnerabili e di rivederne le designazioni, gli Stati membri debbano, entro due anni dalla notifica della presente direttiva, controllare la concentrazione di nitrati nelle acque dolci per un periodo di un anno: (i) alle stazioni di campionamento di cui all'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 75/440/CEE e/o alle altre stazioni di campionamento che sono rappresentative delle acque superficiali degli Stati membri, almeno una volta al mese e più frequentemente durante i periodi di piena; (ii) alle stazioni di campionamento che sono rappresentative delle acque sotterranee degli Stati membri a intervalli regolari e tenendo conto delle disposizioni della direttiva 80/778 CEE.

La relazione, di cui al summenzionato articolo 10, che dovrebbe coprire il primo periodo quadriennale, dal 20 dicembre 1991 al 20 dicembre 1995, e che avrebbe dovuto essere comunicata alla Commissione entro il 20 giugno 1996, non è stata trasmessa alla Commissione.

Il rapporto previsto dall'articolo 10, che secondo l'allegato V, punto 4 dovrebbe contenere un sommario dei programmi d'azione stabiliti in base all'articolo 5 della direttiva, non è stato comunicato alla Commissione.

I programmi d'azione previsti dall'articolo 5 della direttiva non sono stati comunicati alla Commissione.

La mancata comunicazione degli atti suindicati non consente alla Commissione di avere informazioni necessarie a verificare l'effettiva adozione in Italia dei suddetti programmi.

Il rapporto previsto dall'articolo 10, che secondo l'allegato V, punto 3 dovrebbe contenere un sommario sui risultati del controllo ottenuti in base all'articolo 6 della direttiva, inclusa una dichiarazione sulle considerazioni che hanno condotto alla designazione di ogni zona vulnerabile, non è stato comunicato alla Commissione.

La mancata comunicazione degli atti suindicati non consente alla Commissione di avere informazioni necessarie a verificare l'effettiva attuazione in Italia del controllo previsto dall'articolo 6.

Pertanto la Commissione ritiene, nello stato attuale della sua informazione, che l'Italia sia venuta meno agli obblighi sopra indicati che le incombono ai sensi della direttiva. La Commissione ha posto in grado il governo italiano, con lettera di costituzione in mora n. SG(97)D/3217 del 25 aprile 1997 in conformità a quanto disposto dall'articolo 169 del trattato CE, di comunicare le sue osservazioni. Le autorità italiane hanno risposto con lettera del 16 luglio 1997, allegando la documentazione trasmessa da alcune regioni circa le misure poste in essere al fine della tutela dei corpi idrici dall'inquinamento proveniente da attività agricole-zootecniche, non comunicando tuttavia gli elementi richiesti, necessari al fine di mettere la Commissione in grado di svolgere la sopra indicata verifica sull'attuazione dei programmi e del controllo di cui all'articolo 5, 6 e 10 della direttiva.

### **PER QUESTI MOTIVI LA COMMISSIONE**

dopo aver posto il governo italiano in condizione di presentare le sue osservazioni, con lettera del 25 aprile 1997 n. SG (97)D/3217, e avendo ritenuto non soddisfacente la risposta trasmessa dalle autorità italiane con lettera del 16 luglio 1997,

### **EMETTE IL PARERE MOTIVATO**

ai sensi dell'articolo 169, primo comma, del trattato CE, secondo il quale la Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine stabilito le disposizioni necessarie per trasporre in diritto interno la direttiva 91/676/CEE, non avendole comunque comunicate e non avendo in particolare soddisfatto agli obblighi sopra elencati stabiliti dagli articoli 5, 6 e 10 della detta direttiva, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù del diritto comunitario.

La Commissione invita la Repubblica italiana ad adottare le misure necessarie per conformarsi al presente parere motivato entro e non oltre il termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica.

Fatto a Bruxelles, il

**19 -02- 1998**

Per la Commissione

